

N. R.G.



Tribunale Civile e penale di Milano

Sezione Lavoro

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Presidente rel.

Dott. Giudice

Dott. Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza in data 2011,
nel procedimento n. R.Rec.

ai sensi dell' art. 669 terdecies c.p.c.,

promosso da;

NEOPHARMED S.r.l.

con sede in Milano, domiciliata elettivamente ai fini del presente procedimento in Milano via
presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende con procura speciale a margine del ricorso
nei confronti di

domiciliato elettivamente ai fini del presente procedimento in Milano via presso lo studio dell'
che lo rappresenta e difende con procura speciale a margine della comparsa di costituzione

ed avente ad oggetto il ricorso avverso il provvedimento emesso in data tal
Giudice del Tribunale di Milano nel proc.

Viste le osservazioni formulate dalle parti e dai loro difensori all'udienza del davanti
al Tribunale in composizione collegiale,

esaminati gli atti ed i documenti del procedimento,

sentito il giudice relatore,

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Il provvedimento cautelare emesso dal G.I. nel proc. 11112/2010 R.G. in data 16.12.10 deve essere revocato.

Il Giudice monocratico, a mezzo del provvedimento oggi reclamato, ha accolto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. da _____ accertando l'illegittimità del collocamento in CIGS del lavoratore ed ordinando conseguentemente l'immediata reintegrazione dell'odierno reclamato nel posto di lavoro con le medesime mansioni o con mansioni equivalenti.

Il provvedimento emesso dal Giudice di prime cure in data _____ e' stato oggetto di reclamo sotto diversi profili, ed in particolare;

* infondatezza del *fumus* della domanda prospettata dal ricorrente alla luce della esautività e completezza del criterio di individuazione dei lavoratori da collocarsi in CIG in concreto seguito dalla parte datoriale ma ritenuto dal giudice di prime cure non rispondente al dettato letterale dell'art. 1 comma 8 Legge n. 223/1991.

* insussistenza del paventato *periculum* stante l'ormai prossimo esaurimento del periodo di cassa integrazione e la riduzione sostanzialmente modesta della retribuzione percepita dal lavoratore.

Ritiene il Collegio come il reclamo proposto meriti di essere accolto.

Quanto al requisito del *fumus boni juris* da intendersi come possibile esistenza del diritto di ottenere l'accertamento della illegittimità dei criteri di individuazione dei lavoratori interessati dalla procedura ex Legge n. 223/1991, ritiene questo Collegio che lo stesso sussista.

L'art. 1 c.8 della Legge n. 223/1991 prevede infatti espressamente che " 8. SE L'IMPRESA RITIENE, PER RAGIONI DI ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVO CONNESSE AL MANTENIMENTO DEI NORMALI LIVELLI DI EFFICIENZA, DI NON ADOTTARE MECCANISMI DI ROTAZIONE TRA I LAVORATORI CHE ESPLETANO LE MEDESIME MANSIONI E SONO OCCUPATI NELL'UNITÀ PRODUTTIVA INTERESSATA DALLE SOSPENSIONI, DEVE INDICARNE I MOTIVI NEL PROGRAMMA DI CUI AL COMMA 2."

La società ricorrente, nel caso di specie, ha individuato in generiche " .. esigenze tecnico organizzative e a condizione che non sia compromessa l'efficacia ed efficienza dell'informazione scientifica del farmaco ..." i criteri sottesi alla individuazione del personale interessato dalla procedura di CIGS.

A tale proposito ha affermato la Suprema Corte come " In tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s., la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione - nella specie, individuati nelle "esigenze tecniche, organizzative e produttive" e nelle "esigenze professionali e funzionali" - tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e tale violazione non può ritenersi sanata dall'effettività del confronto con le organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare. " (così' Cass. 9.6.2009 n. 13240) ed ancora " In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa sia illegittimo in quanto il datore di lavoro abbia ommesso di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi (in base all'art. 1, settimo comma, della legge 23 luglio 1991 n. 223), tale illegittimità può essere fatta valere direttamente dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il ripristino del rapporto ed il pagamento della retribuzione piena e non integrata, restando tale diritto insensibile alle vicende interessanti il piano delle relazioni sindacali e gli eventuali accordi intervenuti in quella sede. " (così' cass. 4.5.2009 n.10236)



Come è stato correttamente osservato dal giudice di prime cure il criterio appare caratterizzato da assoluta genericità, inidoneo ad esplicitare le ragioni sottese alle determinazioni aziendali, tale da precludere ai lavoratori la possibilità di comprendere le scelte imprenditoriali ed in ultima analisi inidoneo a garantire e soddisfare le esigenze di tutela proprie della normativa richiamata.

Quanto al requisito del *periculum in mora*, da intendersi come imminenza ed irreparabilità del pregiudizio che la durata del giudizio di merito causerebbe al diritto che l'odierno ricorrente intende far valere nella causa ordinaria, lo stesso deve viceversa ritenersi insussistente.

Rileva innanzitutto questo collegio come non sussista nella presente fattispecie alcuna deroga ai criteri generali di tutela prestati dall'art.700 c.p.c. così come tipizzato dal legislatore, non potendosi pertanto prescindere dalla necessità di verificare l'esistenza ed attualità del requisito di legge del *periculum in mora* che non può essere apoditticamente ed oggettivamente fatto coincidere *ex se* con la riduzione del trattamento retributivo.

Posta questa premessa è indubbio come nella presente fattispecie qualunque danno di natura patrimoniale sia certamente suscettibile di essere adeguatamente e pienamente ristorato all'esito del giudizio di merito in caso di eventuale accoglimento della domanda.

La questione della presente controversia si riduce pertanto alla valutazione se la repentina e significativa riduzione della retribuzione comprometta le possibilità del lavoratore di garantire a sé ed al proprio nucleo familiare una esistenza libera e dignitosa, sino al punto da rendere oggettivamente difficile soddisfare le esigenze quotidiane della vita integrando così un pregiudizio non risarcibile per equivalente.

Il provvedimento di CIGS adottato da _____ ed oggetto della domanda in via cautelare è destinato ad interessare a rotazione tutti i dipendenti per un periodo di mesi _____ comportando conseguentemente una decurtazione dello stipendio di circa €. _____ per un danno patrimoniale "complessivo" nell'ordine di circa €

In tale contesto la società resistente, avanti al giudice di prime cure, aveva proposto di definire transattivamente la controversia dietro il versamento integrativo di €. _____ mensili somma che parte ricorrente ha peraltro rifiutato ma che avrebbe comunque consentito al _____ di percepire una retribuzione mensile lorda indubbiamente in linea con le retribuzioni medie di settore .

In tale contesto la riduzione della retribuzione ad €. _____ circa peraltro per un periodo di tempo limitato, il rifiuto della parte ricorrente all'integrazione proposta, la mancata prova in ordine alla irrimediabilità del pregiudizio derivante al lavoratore da tale situazione (*lo stipendio ridotto dell'importo di circa € _____ per il solo periodo di mesi sei pone indubbiamente delle difficoltà economiche al lavoratore ma che non appaiono di per sé foriere di pregiudizi irreparabili*), il comportamento tenuto dallo stesso lavoratore avanti al giudice di prime cure esclude a parere del collegio la sussistenza del requisito del *periculum in mora*.

Il reclamo deve conseguentemente essere accolto.

La natura del procedimento, l'accoglimento del ricorso da parte del giudice di prime cure, la fondatezza del medesimo quantomeno sotto il profilo del *fumus*, la differente posizione economica delle parti giustificano la compensazione integrale delle spese del

Il Tribunale, visto l'art.669 terdecies e ss c.p.c..



ACCOGLIE il reclamo proposto da _____ e per l'effetto

REVOCA il provvedimento cautelare emesso dal giudice monocratico in data _____ 2010
nel proc. _____ R.G. _____

DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.

Si comunichi alle parti costituite.

Così deciso in Milano, il _____ 2011.

Il Presidente Estensore

Deposito in Tribunale della Sez. Lavoro

OGGI _____ 2011

17